SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 dicembre 2008** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell’interno:

Ministero dell’economia e delle finanze:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2008.

Individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 , comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *p)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»;

Visto l'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Visto l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

Visti gli atti di indirizzo emanati dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, per la definizione degli accordi collettivi in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti e, in particolare, gli atti di indirizzo del 27 ottobre 1999 e del 18 gennaio 2007, con i quali si dà mandato all'ARAN di procedere alla definizione degli accordi sui fondi pensione relativamente ad aggregazioni di comparti;

Visto il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, come modificato con D.P.C.M. 2 marzo 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;

Visto il D.P.C.M. 2 maggio 2003, con il quale sono stati individuati i soggetti competenti a designare i componenti di parte datoriale nei primi organi collegiali dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;

Visto il D.P.C.M. 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione on.le prof. Renato Brunetta è stato delegato all'attuazione del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 sulle materie relative al lavoro pubblico;

Ritenuto necessario ridefinire e rendere uniformi le modalità di designazione dei rappresentanti di parte datoriale nei primi organi collegiali, nell'assemblea dei delegati e negli organi collegiali dei fondi di previdenza complementare destinati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata l'esigenza di mantenere gli effetti dei provvedimenti già adottati per l'avvio dei fondi di pensione complementare per i lavoratori della scuola e per i lavoratori dei comparti regioni - autonomie locali - sanità;

Sentito l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, previsto dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale ha espresso nella seduta del 28 agosto 2007 parere positivo sullo schema di decreto;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso nella seduta del 14 febbraio 2008 parere favorevole sullo schema di decreto relativamente ai fondi pensione per i lavoratori dei comparti delle regioni e autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Primi organi collegiali

1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dei primi organi collegiali rappresentanti di parte datoriale sono designati, su proposta dei competenti comitati di settore di cui all'art. 41, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e nominati in sede di atto costitutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 74, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Nell'ambito dei componenti dei primi organi collegiali di cui al comma 1 designati su proposta del comitato di settore di cui all'art. 41, comma 2 del decreto legislati-

vo 3 0 marzo 2001, n. 165, è designato un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

Assemblea dei delegati

1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rappresentanti delle amministrazioni medesime nella assemblea dei delegati sono designati, su proposta dei competenti comitati di settore di cui all'art. 41, comma 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 3.

Organi collegiali

1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le liste dei candidati per l'elezione, da parte dell'Assemblea dei delegati, dei componenti, in rappresentanza delle amministrazioni, nel consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili sono predisposte dai competenti comitati di settore di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le modalità stabilite nelle fonti istitutive.

Art. 4.

Norme finali

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 2003 n. 201, è abrogato.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati per il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola «Espero», ed i provvedimenti già adottati per il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dei comparti Regioni - Autonomie locali - Sanità «Perseo».

Roma, 29 ottobre 2008

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

08A09143

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlad Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Vlad Daniela, nata il 22 giugno 1979 a Constanta (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licentiat in Stiinte Juridice» conseguito presso la «Universitatea Nicolae Titulescu» di Bucarest nel giugno 2004;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di essere iscritta alla «Uniunea Colegilor Consilierilor Juridic din Romania» dall'ottobre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vlad Daniela, nata il 22 giugno 1979 a Constanta (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09142

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2008.

Iscrizione al n. 31 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, del «Servizio di Conciliazione - Camera Arbitrale di Milano», azienda speciale della CCIAA di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 20 giugno 2008, pervenuta il 23 giugno 2008, integrata il 16 luglio 2008, con la quale il Presidente dott. Giuseppe Fontana, nato a Monza, il 4 agosto 1954, in qualità di legale rappresentante della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, con sede legale e/o la Camera di Commercio IAA di Milano, via Meravigli n. 9/b C.F. 97425550155 e P.IVA 05121020969, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di Conciliazione - Camera Arbitrale di Milano», Azienda Speciale della CCIAA di Milano, costituita ai sensi dell'art. 32 n. 4 del T.U. 20 settembre 1934 e dell'art. 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di Conciliazione - Camera Arbitrale di Milano», Azienda Speciale della CCIAA di Milano, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 del «Servizio di Conciliazione - Camera Arbitrale di Milano», Azienda Speciale della CCIAA di Milano, con sede legale c/o la Camera di Commercio di Milano, via Meravigli n. 9/b, C.F. 97425550155 e P. IVA 05121020969.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 31 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 22 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09145

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2008.

Modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008 e 1º aprile 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la nota 28 maggio 2008 pervenuta il 19 giugno 2008, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante chiede che venga inserito un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per l'associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato;

Visto il PDG 21 settembre 2007, modificato con PPDG 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008 e 1º aprile 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, C.F. e P.IVA 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comm 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di prof. Domenico Sinesio, nato a Napoli il 19 novembre 1946, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lett. *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008 e 1º aprile 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, C.F. e P.IVA 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: prof. Domenico Sinesio.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09144

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2008.

Rettifica relativamente ai nominativi dei conciliatori, indicati nel PDG 19 marzo 2008, dell'Organismo non autonomo costituito dalla CCIAA di Firenze denominato «Servizio di Conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il PDG 19 marzo 2008 con il quale è stato modificato il PDG 4 maggio 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, relativamente all'ampliamento di 26 unità dell'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Firenze, con sede legale in Firenze piazza dei Giudici n. 3, C.F. 80002690487 P.IVA 03097420487, denominato «Servizio di Conciliazione»;

Atteso che nel PDG 19 marzo 2008, per mero errore materiale, sono stati indicati in modo inesatto i nominativi di alcuni conciliatori e più specificatamente:

nella premessa risultano indicati D'Urso Maria Letizia anziché D'Urzo e Di Passia Jacopo anziché Di Passio,

nel dispositivo risultano indicati Antic Federico anziché Antich, D'Urso Maria Letizia anziché D'Urzo, Di Passia Jacopo anziché Di Passio e Dotatti Jacopo anziché Donatti, sicché occorre procedere alla rettifica del PDG 19 marzo 2008 relativamente alla correzione dei nominativi errati;

Dispone:

La rettifica del PDG 19 marzo 2008 con cui è stato disposto l'ampliamento del numero di conciliatori dell'organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. di Firenze denominato «Servizio di Conciliazione», con sede legale in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, C.F. 80002690487 P.IVA 03097420487, nella parte relativa ai nominativi dei conciliatori indicati in modo errato e che devono, pertanto, intendersi: Antich Federico, D'Urzo Maria Letizia, Di Passio Jacopo, Donatti Jacopo anziché Antic Federico, D'Urso Maria Letizia, Di Passia Jacopo e Dotatti Jacopo.

Resta ferma l'iscrizione al n. 4 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09146

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.148 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre e 27 ottobre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 novembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 91 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° dicembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al

Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2011 , nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A09103

DECRETO 24 novembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.148 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, di cui al decreto del 27 ottobre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche vie-

ne disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 ottobre 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 novembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 ottobre 2008.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 ottobre 2008, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 91 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° dicembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2019 , nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 ottobre 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A09104

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo commemorativo di Alberico Gentili, nel quarto centenario dalla morte, nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione del libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007) di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo commemorativo di Alberico Gentili, nel quarto centenario della morte, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta raffigura un particolare della statua bronzea dedicata al giurista Alberico Gentili e realizzata dallo scultore romano Giuseppe Guastalla; sullo sfondo, è rappresentato il frontespizio del libro «De Iure Belli», edizione del 1598. Completano il francobollo la leggenda «ALBERICO GENTILI», le date «1552 – 1608», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09131

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo commemorativo di Ludovico Geymonat, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2008 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo commemorativo di Ludovico Geymonat, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore: «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in primo piano, un ritratto di Ludovico Geyrnonat, matematico, storico e filosofo della scienza; sullo sfondo sono rappresentati, in grafica stilizzata, dei pianeti e un'orbita ellittica interrotta dalle scritte «SCIENZA» e «FILOSOFIA». Completano il francobollo la leggenda «LUDOVICO GEYMONAT», le date «1908 – 1991», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09132

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione di un francobollo commemorativo di Tommaso Landolfi, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norne generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a nonna dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007) di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo commemorativo di Tommaso Landolfi, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in primo piano a destra, un ritratto dello scrittore Tommaso Landolfi e, a sinistra, due libri, un calamaio, una penna stilografica e dei fogli appena vergati. Completano il francobollo la leggenda «TOMMASO LANDOLFI», le date «1908 – 1979», la scritta «ITALIA» ed il valore «€0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09133

DECRETO 12 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Stefanelli Michel, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Stefanelli Michel, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo accademico di «Master of Arts in Communications Management», conseguito presso il Link Campus University, sede in Roma dell'Università di Malta, per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 ottobre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Stefanelli Michel, nato Roma in data 10 giugno 1982, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09147

DECRETO 12 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pirvu Florina Manuela, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pirvu Florina Manuela, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma di Bacalaureat», conseguito presso la Scuola Statale «Grupul Scolar Agricol C-tin Dobrescu Arges» della località di Curtea de Arges (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 ottobre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Pirvu Florina Manuela, nata a Curtea de Arges (Romania) in data 15 dicembre 1982, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09148

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Suceveanu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elena Suceveanu, nata a Dersca (Romania) il giorno 16 maggio 1959, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicina Generala» rilasciato in data 3 novembre 1987 con il n. 832 dalla Institul de Medicina si Farmacie Iasi - Facultatea de Medicina – Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Institul de Medicina şi Farmacie Iasi - Facultatea de Medicina – Romania, in data 3 novembre 1987 con il n. 832 alla sig.ra Elena Suceveanu, nata a Dersca (Romania) il giorno 16 maggio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Elena Suceveanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09151

DECRETO 14 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Andrzej Michal Bet, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Sig. Andrzej Michal Bet, nato a Kolo (Polonia) il giorno 11 ottobre 1978, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Lekarza» rilasciato in data 12 novembre 2004 dalla Akademia Medyczna «Karol Marcinkowski» Poznań – Polonia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza della regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo base del coordinament6 delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Lekarza» rilasciato dalla Akademia Medyczna «Karol Marcinkowski» - Poznań - Polonia, in data 12 novembre 2004 al dig. Andrzej Michal Bet, nato a Kolo (Polonia) il giorno 11 ottobre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Andrzej Michal Bet è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09152

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra George Seby, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra George Seby ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2003 presso la «Rohini School of Nursing» di Hanamkonda (India) dalla sig.ra George Seby, nata a Kurumulloor (India) il giorno 10 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra George Seby è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09136

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Torres Anchatuna Brigitte Lorena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale sig.ra Torresanchatuna Brigitte Lorena ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Infermeria» conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto regionale Lombardo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito nell'anno 1996 presso l'«Universidad Central del Ecuador» di Quito (Ecuador) dalla sig.ra Torres Anchatuna Brigitte Lorena, nata a Quito (Ecuador) il giorno 30 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Torres Anchatuna Brigitte Lorena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmen-

te competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09137

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Simi John, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Simi John ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1995 presso la «School of Nursing M.S. Ramaiah Institute» di Bangalore (India) dalla sig.ra Simi John, nata a Kadalikadu-Kerala (India) il giorno 4 marzo 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Simi John è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09138

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Sijo Joseph, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Sijo Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la «School of Nursing Vijayanagar» di Bangalore (India) dal sig. Sijo Joseph, nato a Pala-Kerala (India) il giorno 3 giugno 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Sijo Joseph è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09139

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ozhukayil Baby Ranjumol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ozhukayil Baby Ranjumol ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la «Madikevi School of Nursing» di Madikevi (India) dalla sig.ra Ozhukayil Baby Ranjumol, nata a Arpookara-Kerala (India) il giorno 5 dicembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ozhukayil Baby Ranjumol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Ouagadougou (Burkina Faso)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La signora Aline Diane Delphine Nonguierma in Giglio, Vice console onorario in Ouagadougou (Burkina Faso), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) emissione di documenti di viaggio per i cittadini italiani rimasti sprovvisti di documenti dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Abidjan;

g) collegamenti con le autorità locali e con le altre rappresentanze esistenti a Ouagadougou sulla base delle istruzioni impartite dall'Ambasciata d'Italia in Abidjan;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 033/379/BIS del 21 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 150 del 30 giugno 2001, concernente la limitazione di funzioni in favore della sig.ra Aline Diane Delphine Nonguierma in Giglio, Vice console onorario in Ouagadougou (Burkina Faso).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A09149

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, firmato a New Delhi il 12 luglio 2004.

Il giorno 6 ottobre 2008 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, firmato a New Delhi il 12 luglio 2004, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 marzo 2008, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 10 aprile 2008.

In conformità all'art. 21, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 6 ottobre 2008.

08A09150

Soppressione del vice Consolato onorario in Katowice, modifica della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Cracovia ed istituzione del Consolato onorario in Wroclaw (Polonia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Katowice (Polonia) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario a Cracovia (Polonia), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Varsavia, è così modificata: i voivodati di Malopolskie, Podkarpackie e Slaskie.

Art. 3.

È istituito in Wroclaw (Polonia) un Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Varsavia con la seguente circoscrizione territoriale: i voivodati di Dolnoslaskie e di Opolskie.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A09153

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8111.XVJ(5068) del 20 novembre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

VP CRFIR 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIBIA 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIB 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIO 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIAR 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIVIO 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIPINK 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIL 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIG 45 (massa attiva g 707);
VP CRFIV 45 (massa attiva g 707),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7917.XVJ(5065) del 20 novembre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

VP CRCRR 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRBIA 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRB 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRO 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRAR 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRVIO 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRPINK 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRA 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRL 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRG 45 (massa attiva g 515);
VP CRCRV 45 (massa attiva g 515),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7863.XVJ(5064) del 20 novembnre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

VP CRSR 45 (massa attiva g 747);
VP CRSBIA 45 (massa attiva g 747);
VP CRSB 45 (massa attiva g 747);
VP CRSO 45 (massa attiva g 747);
VP CRSAR 45 (massa attiva g 747);
VP CRSVIO 45 (massa attiva g 747);
VP CRSPINK 45 (massa attiva g 747);
VP CRSA 45 (massa attiva g 747);
VP CRSL 45 (massa attiva g 747);
VP CRSG 45 (massa attiva g 747);
VP CRSV 45 (massa attiva g 747),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9885.XVJ(5047) del 20 novembre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

VP 0803 A - 18C (massa attiva g 245,50);
VP 0803 B - 18C (massa attiva g 245,50);
VP 0804 A - 19C (massa attiva g 385,00);
VP 0804 B - 19C (massa attiva g 385,00);
VP 0804 C - 19C (massa attiva g 385,00);
VP 9002 - 150C (massa attiva g 1530);
VP 9004 - 150C (massa attiva g 3035);
VP 9008 - 50C (massa attiva g 1215);
VP 9009 - 48C (massa attiva g 1169),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7423.XVJ(5045) del 20 novembre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

VP SFE 150 NVCEB (massa attiva g 1260,30);

VP SFE 150 NBCEA (massa attiva g 1260,30);

VP SFE 150 NRCEA (massa attiva g 1260,30);

VP SFE 150 NACEV (massa attiva g 1260,30);

VP SFE 150 NGCER (massa attiva g 1260,30);

VP SFE 150 NACER (massa attiva g 1260,30);

VP SFE 150 NOCEB (massa attiva g 1260,30);

VP SFE 150 NARCEL (massa attiva g 1260,30);

VP SFE 150 NRCEL (massa attiva g l260,30);

VP SFE 150 NVCER (massa attiva g 1260,30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centottanta giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7424.XVJ(5046) del 20 novembre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

VP SFE 150 BCEPOK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 ARCEPLK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 VCEPRK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 ACEPBK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 VCEPBK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 GCEPRK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 ACEPVK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 OCEPAK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 RCEPAK (massa attiva g 1282,30);

VP SFE 150 RCEPBK (massa attiva g 1282,30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7096-XV.J(5036) del 20 novembre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

VP 3600 - 36C (massa attiva g 186);

VP 3601 - 36C (massa attiva g 186);

VP 3602 - 36C (massa attiva g 186);

VP 3603 - 36C (massa attiva g 186);

VP 3604 - 36C (massa attiva g 185);

VP 3605 - 36C (massa attiva g 186);

VP 3606 - 36C (massa attiva g 185);

VP 3607 - 36C (massa attiva g 186);

VP 3608 - 36C (massa attiva g 186);

VP 3609 - 36C (massa attiva g 186);

VP 3610 - 36C (massa attiva g 185);

VP 3611 - 36C (massa attiva g 185);

VP 3612 - 36C (massa attiva g 185),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'inmiissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tale manufatto, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7095.XVJ(5037) del 20 novembre 2008, i manufatti esplosivi denominati:

VP 2500 - 25C (massa attiva g 130);

VP 2501 - 25C (massa attiva g 130);

VP 2502 - 25C (massa attiva g 130);

VP 2503 - 25C (massa attiva g 130);

VP 2504 - 25C (massa attiva g 130);

VP 2505 - 25C (massa attiva g 130);

VP 2506 - 25C (massa attiva g 130);

VP 2507 - 25C (massa attiva g 130);

VP 2508 - 25C (massa attiva g 130),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7426-XV.J(5048), del 20 novembre 2008 i manufatti esplosivi denominati:

VP SFE 150 BIAK (massa attiva g 1190,30);

VP SFE 150 NARCK (massa attiva g 1190,30);

VP SFE 150 NLCK (massa attiva g 1190,30);

VP SFE 150 NVIOCK (massa attiva g 1190,30);

VP SFE 150 NVCK (massa attiva g 1190,30);

VP SFE 150 NGCK (massa attiva g 1190,30);

VP SFE 150 PNKCK (massa attiva g 1190,30);

VP SFE 150 NRCK (massa attiva g 1190,30);

VP SFE 150 NBCK (massa attiva g 1190,30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7862-XV.J(5063), del 20 novembre 2008 i manufatti esplosivi denominati:

VP SFE 150 CRPINKA (massa attiva g 1415,30);

VP SFE 150 CRBA (massa attiva g 1415,30);

VP SFE 150 CRVIOA (massa attiva g 1415,30);

VP SFE 150 CRLA (massa attiva g 1415,30);

VP SFE 150 CRARA (massa attiva g 1415,30);

VP SFE 150 CRRA (massa attiva g 1415,30);

VP SFE 150 CRGA (massa attiva g 1415,30);

VP SFE 150 CRVA (massa attiva g 1415,30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1 997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7861-XV.J(5062), del 20 novembre 2008 i manufatti esplosivi denominati:

VP SFE 150 OKAR (massa attiva g 1180,30);

VP SFE 150 OKBIA (massa attiva g 1180,30);

VP SFE 150 OKB (massa attiva g 1180,30);

VP SFE 150 OKL (massa attiva g 1180,30);

VP SFE 150 0KG (massa attiva g 1180,30);

VP SFE 150 OKR (massa attiva g 1180,30);

VP SFE 150 OKVIO (massa attiva g 1180,30);

VP SFE 150 0KV (massa attiva g 1180,30);

VP SFE 150 OKP1NK (massa attiva g 1180,30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio I 997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7427-XV.J(5049), del 20 novembre 2008 i manufatti esplosivi denominati:

VP SFE 125 SO (massa attiva g 624,30);

VP SFE 125 SOCK (massa attiva g 659,30);

VP SFE 125 SOMFCK (massa attiva g 634,30);

VP SFE 125 SA (massa attiva g 723,30);

VP SFE 125 SACK (massa attiva g 743,30);

VP SFE 150 SO (massa attiva g 1016,30);

VP SFE 150 SOCK (massa attiva g 1016,30);

VP SFE 150 SA (massa attiva g 1182,30);

VP SFE 150 SACK (massa attiva g 1182,30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (Salerno) - località Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio I 997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7575.XVJ(5060) del 20 novembre 2008, il manufatto esplosivo denominato: «Tonante Coop Romano 90P» (massa attiva g 568, 00), è riconosciuto, su istanza del Sig. Romano Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a.r.l., con esercizio sito in via Monte Taccaro - Località Montetaccaro - Angri (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. i , comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tale manufatto, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A09134

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 24, 25, 26, 27 e 28 novembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2773
Yen	122,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,383
Corona danese	7,4551
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85170
Fiorino ungherese	263,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,8565
Nuovo leu romeno	3,8030
Corona svedese	10,4025
Corona slovacca	30,400
Franco svizzero	1,5437
Corona islandese	265,00
Corona norvegese	8,9380
Kuna croata	7,1231
Rublo russo	35,1375
Nuova lira turca	2,0477
Dollaro australiano	1,9936
Real brasiliano	3,0215
Dollaro canadese	1,6134
Yuan cinese	8,7219
Dollaro di Hong Kong	9,9025
Rupia indonesiana	16030,12
Won sudcoreano	1890,00
Peso messicano	17,2563
Ringgit malese	4,6360
Dollaro neozelandese	2,3619
Peso filippino	63,720
Dollaro di Singapore	1,9383
Baht tailandese	45,070
Rand sudafricano	13,2003

Dollaro USA	1,2811
Yen	123,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,458
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85375
Fiorino ungherese	262,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,8354
Nuovo leu romeno	3,8098
Corona svedese	10,3445
Corona slovacca	30,342
Franco svizzero	1,5440
Corona islandese	265,00
Corona norvegese	9,0815
Kuna croata	7,1296
Rublo russo	35,2125
Nuova lira turca	2,0393
Dollaro australiano	2,0086
Real brasiliano	3,0243
Dollaro canadese	1,5912
Yuan cinese	8,7448
Dollaro di Hong Kong	9,9329
Rupia indonesiana	16013,75
Won sudcoreano	1939,59
Peso messicano	17,1998
Ringgit malese	4,6389
Dollaro neozelandese	2,3779
Peso filippino	63,380
Dollaro di Singapore	1,9448
Baht tailandese	45,140
Rand sudafricano	12,8180

Dollaro USA	1,2935
Yen	123,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,080
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84560
Fiorino ungherese	260,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,7675
Nuovo leu romeno	3,8385
Corona svedese	10,3173
Corona slovacca	30,355
Franco svizzero	1,5456
Corona islandese	275,00
Corona norvegese	9,0340
Kuna croata	7,1400
Rublo russo	35,4275
Nuova lira turca	2,0665
Dollaro australiano	1,9992
Real brasiliano	3,0393
Dollaro canadese	1,5985
Yuan cinese	8,8329
Dollaro di Hong Kong	10,0322
Rupia indonesiana	15974,73
Won sudcoreano	1900,54
Peso messicano	17,2941
Ringgit malese	4,6857
Dollaro neozelandese	2,3578
Peso filippino	63,540
Dollaro di Singapore	1,9556
Baht tailandese	45,599
Rand sudafricano	12,9283

Dollaro USA	1,2900
Yen	123,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,180
Corona danese	7,4521
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83580
Fiorino ungherese	261,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,7745

Nuovo leu romeno	3,8688
Corona svedese	10,2543
Corona slovacca	30,334
Franco svizzero	1,5450
Corona islandese	280,00
Corona norvegese	8,8800
Kuna croata	7,1299
Rublo russo	35,3902
Nuova lira turca	2,0329
Dollaro australiano	1,9689
Real brasiliano	2,9077
Dollaro canadese	1,5937
Yuan cinese	8,8081
Dollaro di Hong Kong	10,0007
Rupia indonesiana	15963,75
Won sudcoreano	1903,40
Peso messicano	17,0022
Ringgit malese	4,6666
Dollaro neozelandese	2,3399
Peso filippino	63,030
Dollaro di Singapore	1,9501
Baht tailandese	45,679
Rand sudafricano	12,7107

Dollaro USA	1,2727
Yen	121,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,209
Corona danese	7,4517
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82990
Fiorino ungherese	259,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,7748
Nuovo leu romeno	3,7925
Corona svedese	10,3057
Corona slovacca	30,322
Franco svizzero	1,5455
Corona islandese	280,00
Corona norvegese	8,9200
Kuna croata	7,1288
Rublo russo	35,4978
Nuova lira turca	2,0097
Dollaro australiano	1,9533
Real brasiliano	2,9707
Dollaro canadese	1,5775
Yuan cinese	8,6988
Dollaro di Hong Kong	9,8641
Rupia indonesiana	15590,58
Won sudcoreano	1860,69
Peso messicano	16,9295
Ringgit malese	4,6116
Dollaro neozelandese	2,3212
Peso filippino	62,300
Dollaro di Singapore	1,9230
Baht tailandese	45,200
Rand sudafricano	12,8495

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A09204

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Miele delle Dolomiti Bellunesi» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione Apidolomiti Servizi con sede in Limana – Belluno, via Papa Lucani n. 1, e acquisito inoltre il parere della regione Veneto, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare la qualità e la tutela del consumatore - SACO7, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MIELE DELLE DOLOMITI BELLUNESI»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi», è riservata al miele che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 510/06 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» viene prodotto dall'«*Apis mellifera*» a partire dal nettare dei fiori del territorio bellunese, tutto situato in territorio montano, e presenta caratteristiche qualitative peculiari.

Le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche e melisso-palinologiche infatti, sono strettamente legate alla flora tipica degli ambienti montani, anche di alta quota e, in funzione delle differenti specie botaniche che fioriscono scalarmente durante il periodo di produzione e della conseguente origine floreale, si distinguono le seguenti tipologie di «Miele delle Dolomiti Bellunesi»:

“Miele delle Dolomiti Bellunesi” di Millefiori
“Miele delle Dolomiti Bellunesi” di Acacia
“Miele delle Dolomiti Bellunesi” di Tiglio
“Miele delle Dolomiti Bellunesi” di Castagno
“Miele delle Dolomiti Bellunesi” di Rododendro
“Miele delle Dolomiti Bellunesi” di Tarassaco

A) Caratteristiche chimico-fisiche:

Il “Miele delle Dolomiti Bellunesi” deve presentare nelle diverse tipologie le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

HMF (all’immissione al consumo)	< 10 mg/KG

Tipologia miele	Acqua (%)		pH		Fruttosio + glucosio (%)		Saccarosio (%)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Millefiori	15	18	3,4	4,4	69	78	0	3,8
Acacia	15	18	3,7	4,1	61	77	0	10
Tiglio	16,5	17,8	4	4,1	67	70	0,8	4,6
Castagno	16,5	18	4,4	5,8	61	74	0	2,4
Rododendro	16	17,7	3,7	4,2	65	72	0,1	0,7
Tarassaco	17	18	4,3	4,7	37,8	38,5	0,1	0,4

B) Caratteristiche melisso-palinologiche

Lo spettro pollinico generale è quello caratteristico della flora di montagna. Tuttavia, a seconda della origine floreale, gli spettri pollinici delle diverse tipologie di “Miele delle Dolomiti Bellunesi” devono rispettare i seguenti requisiti:

Tipologia miele	Polline
Millefiori	in prevalenza: tarassaco, tiglio, castagno, rododendro, varie labiacee
Acacia	> 30% di Robinia pseudoacacia L.
Tiglio	> 10% Tilia spp.
Castagno	> 70% di Castanea sativa M.
Rododendro	> 20% di Rododendrum spp.
Tarassaco	> 5% <30 % di Taraxacum spp.

C) Caratteristiche organolettiche

Le caratteristiche organolettiche dipendono dall’origine floreale e sono quindi diverse per le varie tipologie di miele; esse possono presentare anche accentuate differenze nel colore e nei caratteri organolettici, in rapporto alle diverse componenti nettarifere.

1. "Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Millefiori (o multiflora)

Colore	dal giallo chiaro all'ambrato
Sapore	dolciastro, morbido, più o meno intenso e, in alcuni casi, con leggera traccia amarognola
Odore	debole; in qualche caso richiama la presenza del nettare prevalente
Aspetto	con spiccata tendenza alla cristallizzazione (fine ed omogenea)

2. "Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Acacia (o Robinia):

Colore	chiaro, ambrato, trasparente
Sapore	delicato, caratteristico, molto dolce
Odore	non è particolarmente caratteristico, può ricordare il profumo dei fiori di robinia.
Aspetto	tipicamente liquido e leggermente torbido in presenza di cristalli, anche se non cristallizza mai completamente

3. "Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Tiglio:

Colore	variabile dal giallo chiaro al verdolino o anche tendente al bruno
Sapore	dolce, con leggero retrogusto amaro ma poco percettibile.
Odore	fresco caratteristico, mentolato, balsamico che ricorda la tisana dei fiori di tiglio.
Aspetto	Pastoso, con cristallizzazione ritardata e formazione di cristalli grossi e irregolari.

4. "Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Castagno:

Colore	bruno scuro variabile dal noce chiaro al noce quasi nero
Sapore	poco dolce, amarognolo o molto amaro, tannico, astringente
Odore	aromatico, pungente, forte ed acre.
Aspetto	Inizialmente liquido, successivamente vischioso. La cristallizzazione dà origine a macrocristalli.

5. "Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Rododendro:

Colore	allo stato liquido, va dal quasi incolore al giallo paglierino, dal bianco al beige chiaro dopo la cristallizzazione
Sapore	caratteristico, delicato e gradevole, dolce
Odore	tenue, vegetale, fruttato che può ricordare il profumo del fiore ma anche le marmellate di frutti bosco o anche di sciroppo di zucchero
Aspetto	Prima liquido, dopo alcuni mesi cristallizza assumendo una consistenza pastosa a granulazione fine.

6. "Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Tarassaco:

Colore	con riflessi gialli se liquido, giallo e cremoso se cristallizzato
Sapore	poco o normalmente dolce, solitamente acido, leggermente amaro, astringente
Odore	pungente, acuto, persistente
Aspetto	cristallizza rapidamente con cristalli fine e regolari, che determina una massa morbida e cremosa

Art. 3.

Zona di produzione, lavorazione e confezionamento

La zona geografica di produzione del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» interessa l'intero territorio della provincia di Belluno, tutto situato in zona svantaggiata di montagna i cui confini amministrativi sono limitati da catene montuose che separano detta provincia a nord dall'Austria, ad est dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad ovest dalla Regione Trentino Alto Adige.

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» che viene prodotto, trasformato e lavorato al di sopra dei 600 metri di altitudine, può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Prodotto della Montagna».

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle arnie, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Produzione: il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» è prodotto da un ecotipo locale di Apis mellifera che deriva da incroci tra diverse razze apistiche, prevalentemente tra l'Apis ligustica e la carnica, che raccolgono il nettare presente nelle fioriture locali, tipiche di questo territorio montano, quali, prevalentemente, l'acacia, il tiglio, tarassaco, il castagno, il rododendro e varie labiacee nonché da infinite altre varietà di specie erbacee, arboree ed arbustive presenti in forma spontanea.

Per un'eventuale nutrizione proteica alle famiglie di api è vietato l'impiego di prodotti contenenti polline d'origine diversa da quella strettamente locale.

Il miele, si ottiene da arnie stanziali o che vengono periodicamente spostate solamente all'interno del territorio bellunese previsto all'art. 3; tale miele deve venir estratto direttamente dai favi dei melari mediante centrifugazione. Sono vietate altre manipolazioni o trattamenti aggiunti.

Raccolta. All'inizio delle fioriture nel territorio si provvede alla posa dei melari interponendo tassativamente un «escludi regina» tra il nido e il primo melario allo scopo di evitare che la regina possa estendere la deposizione delle uova anche nei melari. La raccolta del prodotto deve avvenire a completata opercolatura del miele depositato nei favi da melario, in funzione del giusto grado d'umidità del prodotto. Al momento del prelevamento dei melari le api possono venire allontanate con metodi che non devono alterare la qualità del prodotto, quali l'apiscampo o il soffiatore, evitando tassativamente l'impiego di affumicatori o sostanze repellenti che potrebbero trasferire al miele odori e sapori estranei.

La raccolta del miele avviene sempre per fasi successive, in concomitanza delle diverse fioriture, al fine di ottenere un prodotto monofloreale differenziato.

Eventuali trattamenti sanitari, da eseguire alle api solo ed esclusivamente al termine di ogni fioritura e dopo il prelievo di tutti i melari, devono rispettare, in modo rigoroso, il Piano Regionale di profilassi che, annualmente, viene predisposto dal Centro Regionale di Apicoltura del Veneto, e devono essere praticati con totale rispetto delle modalità e dei tempi programmati, con principi attivi naturali che garantiscano l'assenza di residui nel prodotto.

Lavorazione. Tutto il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» DOP, prodotto nel territorio di cui all'art. 3, deve essere lavorato e preparato per la vendita in appositi laboratori di smielatura, autorizzati e controllati dal Servizio Veterinario competente per territorio. Dopo la raccolta dei melari entro un massimo di cinque giorni, si deve procedere all'estrazione del prodotto dai favi di melario, operazione da eseguire tassativamente ed esclusivamente con la centrifugazione. Non sono consentiti altri metodi d'estrazione. Il miele così ottenuto viene collocato in appositi recipienti inox, detti maturatori, previa una filtrazione che consenta il passaggio di tutti i granuli di polline presenti nel prodotto per poterne verificare l'origine botanica.

La permanenza del miele nei maturatori deve prolungarsi per almeno 10-15 giorni, allo scopo di favorire e completare l'affioramento di schiuma o eventuali piccoli residui di cera, che saranno totalmente asportati prima del confezionamento. Dopo l'estrazione e la purificazione, sono consentite esclusivamente le operazioni tecnologiche che non alterino le caratteristiche tipiche del prodotto quali la cristallizzazione guidata e il riscaldamento per la fluidificazione del prodotto che, rigorosamente, non deve mai superare i 40°C. Tutto il ciclo di lavorazione del prodotto deve avvenire in ambienti asciutti, mettendo in atto ogni precauzione di ordine igienico-sanitario, necessaria per evitare qualsiasi contaminazione con sostanze estranee, sporcizia, insetti o altri animali.

Conservazione. La conservazione deve garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto; in particolare i vasetti confezionati e pronti per la vendita vanno tenuti in ambiente asciutto, privo di odori estranei, in ambiente fresco e al riparo della luce.

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» DOP che utilizza anche la menzione "prodotto della montagna" deve essere prodotto in arnie stanziali o nomadi, in territorio montano bellunese, al di sopra dei 600 metri per tutto il periodo di produzione e deve essere lavorato e preparato per la vendita in appositi locali ubicati al di sopra dei 600 metri di altitudine.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Fattori storici ed umani.

La pratica apistica e l'uso del miele in questi territori è molto documentata e riguarda l'intero territorio bellunese. In un documento dei prezzi del 1712, si legge e si catalogano tre diversi tipi di miele commercializzato: «miele di fiori d'alta alpe», «miele di brugo», «miele de' bosco misto».

Esiste una vasta documentazione della tradizionale cultura culinaria locale, sull'uso del miele «Miele delle Dolomiti Bellunesi», che proviene da documenti apocrifi con ricette databili attorno al 1580 e altre, più numerose, dal seicento in avanti, con indicazioni particolari per la produzione di dolci.

Non mancano riferimenti anche alla medicina popolare dove emerge un forte uso del miele «Miele delle Dolomiti Bellunesi» nei preparati usati, unitamente alle droghe vegetali, per la cura di sindromi respiratorie. L'utilizzo del miele in medicina popolare è ricavato, anche, da riferimenti tramandati in forma scritta e verbale, raccolti soprattutto in due zone del bellunese, il Comelico e lo Zoldano, dove viene consigliato per svariati utilizzi: come conservante, integratore alimentare, fluidificatore del sangue, ricostituente, ecc.).

In alcuni musei etnografici locali, che raccolgono vecchie attrezzature agricole, sono presenti soprattutto arnie villiche che risalgono ai primi anni del secolo scorso, molte delle quali ricavate da tronchi cavi opportunamente modellati.

Lo strettissimo legame dell'apicoltura, fra gli antichi abitatori delle dolomiti, forse unico in Italia e in Europa, si ricava addirittura da reperti che testimoniano chiaramente l'importanza dell'ape nella vita di queste popolazioni, fin dalla notte dei tempi.

I riferimenti riguardano la scoperta, nel giugno del 1987, in località Mondeval de Sora, a 2.150 metri di quota nelle Dolomiti, tra Selva e S. Vito di Cadore di un cacciatore mesolitico datata 7.300 anni e, ad un anno di distanza, in Val Rosna in comune di Sovramonte nelle Dolomiti Feltrine, veniva alla luce la sepoltura di un giovane, di 25 anni circa, datata 12.000 anni. In entrambi i casi, fra gli oggetti di corredo erano presenti due blocchi semisferici che all'analisi risultavano essere uno di propoli e l'altro di resina quasi pura di pino silvestre e abete rosso, solo parzialmente impastata di propoli, come descritto in testi degli anni '80.

In questo territorio, l'apicoltura, unitamente ad altre piccole attività, ha da sempre contribuito ad integrare il modesto reddito agricolo della povera gente di montagna.

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi», ha avuto modo d'essere presente presso lo stand di «Apidolomiti» a numerose fiere e manifestazioni agricole locali quali «Agrimont» di Longarone e la Mostra Mercato dei Prodotti Agricoli di Sedico, sin dal 1980.

Fattori ambientali.

La zona di produzione del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» è un territorio montano, tra vallate ed alte quote, che presenta caratteristiche pedoclimatiche particolari, ricco di boschi e pascoli, contraddistinto da una bassa concentrazione demografica. Infatti, in tale zona di produzione, caratterizzata da particolari condizioni ambientali e socio economiche, non sono presenti grossi insediamenti industriali, né attività agricole intensive e nemmeno grandi vie di comunicazione, potenziali fonti d'inquinamento anche per i prodotti dell'apicoltura.

Le Dolomiti caratterizzano il territorio e le stesse condizioni climatico-ambientali del bellunese, temperatura e piovosità media, misurate storicamente dagli enti regionali, risultano fortemente differenti dalle altre zone limitrofe e dalle medie regionali. Le mappe relative alle precipitazioni ed alle temperature medie dell'aria, calcolate a partire dai dati giornalieri rilevati dalle centraline dislocate nella Regione Veneto nel decennio 1996 - 2005, mettono in evidenza come la zona individuata per la produzione del «Miele delle Dolomiti Bellunesi»sia caratterizzata da una piovosità che si aggira intorno ai 1.400 - 1.800 mm e da una temperatura dell'aria che nella stagione invernale varia da 6 a -10°C.

Il distretto della Provincia di Belluno, in gran parte all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dispone di un vasto territorio che rappresenta il 56% della superficie boschiva della Regione Veneto ed è considerato di eccezionale rilevanza per la conservazione degli ecosistemi naturali, con ricca presenza di specie botaniche fortemente nettarifere. Le Dolomiti Bellunesi, infatti, definiscono un'area omogenea e lineare; tale ambito è caratterizzato dalla quasi integrale assenza di insediamenti industriali e da peculiari risorse geomorfologiche ed ecosistemi di elevato pregio floro-faunistico e geologico. Ciò è il risultato dell'alternarsi delle glaciazioni del Quaternario che provocarono una curiosa ed irripetibile composizione di specie tipiche dei climi più freddi con altre provenienti dai climi più caldi e secchi.

Lo sviluppo di una flora alpina tipica del territorio bellunese e la larga diffusione di piante arboree ed erbacee di interesse apistico, rendono questo territorio una zona adatta a conferire al «Miele delle Dolomiti Bellunesi» le tipiche caratteristiche organolettiche che lo distinguono da altri mieli.

Il Miele delle Dolomiti Bellunesi si contraddistingue anche grazie all'attività dell'ecotipo locale di Apis mellifera, da decenni allevata nel bellunese e che nel corso del tempo si è particolarmente adattata alle peculiarità dell'ambiente montano bellunese. Proprio grazie al suo adattamento non si sono mai riscontrati particolari problemi legati alle temperature: se ben correttamente invernata, sopporta bene le basse temperature anche per lunghi periodi; così come le alte temperature non sono mai tali da creare inconvenienti a questo tipo di allevamento.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Per il confezionamento, del "Miele delle Dolomiti Bellunesi" sono utilizzati contenitori di vetro da 250, da 500 o da 1000 grammi, chiusi con tappo metallico e sigillati con l'etichetta distribuita ai produttori che hanno dichiarato di accettare integralmente il presente disciplinare e che si sottopongono ai controlli previsti nel precedente articolo 7.

Nell'etichetta, che ha anche la funzione di sigillo, sono riportate, le seguenti indicazioni:

la denominazione del prodotto, «Miele delle Dolomiti Bellunesi»;

l'acronimo DOP o Denominazione di Origine Protetta

il peso netto;

il nome e/o la ragione sociale del produttore;

la sede del produttore e il luogo di lavorazione del prodotto;

il numero del lotto di produzione;

la data di scadenza del prodotto.

Qualunque altra scritta o marchio deve aver dimensioni inferiori al logo della denominazione.

È inoltre possibile il confezionamento del miele in bustine, vaschette o vasetti di materiale idoneo, in formato monodose, riportanti le suddette informazioni.

Il logo del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» è costituito da un cerchietto irregolare così rappresentato:

una fascia semicircolare di color verde con la scritta, in caratteri bianchi, «Miele delle Dolomiti Bellunesi», che ha inizio in basso a sinistra e che si estende per una lunghezza pari a circa 3/4 della circonferenza;

nella parte interna, tre strisciate irregolari di colore giallo, blu e verde con schizzo delle tre cime di Lavaredo originate dalle gocce di miele trasportato dal tradizionale mestolino «raccoglimele»;

nella parte bassa la scritta con caratteri gialli, su fondo bianco, «D.O.P». come da raffigurazione sotto riportata e da foto, allegate al presente disciplinare.

Per la realizzazione di tale logo sono utilizzati i seguenti colori:

Per la realizzazione del logo in quadricromia la descrizione dei colori è la seguente:

Per il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» che possiede anche i requisiti per fregiarsi del riconoscimento aggiuntivo «prodotto della montagna», l'etichetta può essere integrata con l'apposizione della suddetta menzione, ma i caratteri di scrittura non possono superare quelli della denominazione. Solo a questi fini, sono identificate, come territorio montano, le zone della Provincia di Belluno situate ad un'altitudine superiore ai 600 metri.

Art. 9.

Trasformazione e/o elaborazione del prodotto

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP «Miele delle Dolomiti Bellunesi» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla predetta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il suddetto riferimento sia fatto in modo tale che non possa sussistere dubbio per il consumatore circa il fatto che la protezione DOP concerne esclusivamente l'ingrediente e non il prodotto elaborato o trasformato;

gli utilizzatori della DOP «Miele delle Dolomiti Bellunesi» siano autorizzati dal Consorzio incaricato della Tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/2006.

08A09106

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150», si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'Area - Settore anagrafico certificativi e di regolazione del mercato, le medesime sono state cancellate dal Registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

Creazioni FR S.r.l. - Recanati (Macerata) - 206/MC.

08A09135

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 10 novembre 2008, n. 19, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: Fucilitti Francesco, via G. Galilei, 94 - S. Nicolò a Tordino - Teramo, titolare del marchio 53 TE.

08A09141

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-285) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00